



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

4 GEN. 2018

N. 30

e vi rimarrà per 15

giorni consecutivi fino al 19 GEN. 2018

il 4 GEN. 2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 01 del

4 GEN. 2018

OGGETTO: Giudice di Pace di Taranto. Ricci Francesco c/Comune di Castellaneta. Costituzione in giudizio.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

VISTO l'atto di citazione presentato dal Sig. Ricci Francesco nato a Massafra(TA) il 5.11.1962 ed ivi residente in via Anita Garibaldi n. 49 (C.F. RCCFNC62S05F027F) rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Miccolis in Massafra alla piazza Vitt. Emanuele n. 18 avverso il verbale di accertamento di violazione n. D2430 N. Registro 813/2017 del 23.07.2017 elevato a seguito di accertamento di infrazione al CDS art. 158 c.1, avvenuto in abitato di Castellaneta Marina in via Lungomare Eroi del Mare c/o Lido il 23.07.2017 alla ore 18,30 circa," conducente dell'autovettura Porsche Cayenne Diesel targata EP368VN effettuava la sosta del veicolo sul marciapiede, e, considerato che in data 09.01.2018 alle ore 08,30 è necessario resistere presso il Giudice di Pace di Taranto, per i seguenti motivi:

1 - "Con la recente Sentenza Corte di Cassazione, Sezione II° Civile 14.01.2016 n. 463, il Giudice di Cassazione ribadiva: Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione della infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, a norma dell'art. 201 cod. strad., come ribadito

dall'art. 383 comma 1, del relativo regolamento di esecuzione con contraddittorio da parte del presunto contravventore ed a fronte delle quali, ove sia stata indicata nel verbale la strada, è priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata indicazione del numero civico, non confortata dalla prova, relativa alle caratteristiche del luogo ed al sito esatto in cui il veicolo si trovava, atta ad escludere che fosse stata commessa l'infrazione (cit. Cass. 29.04.2005 n. 88888535).

2- la motivazione di mancata contestazione immediata è tra quelle specificatamente indicata nell'articolo 384 comma 1 Lett. F9 del D.P.R. 495/1992.

3-Sentenza di Cassazione (Cass. Civ. Sez. II° 10.05.2012 n. 7177) secondo al quale marca: "Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte con riguardo al secondo motivo nella parte in cui la censura attiene a fasi diverse dalla notificazione dell'atto.

RITENUTO che il ricorrente si oppone per motivi infondati in fatto e in diritto.

VISTE le controdeduzioni del responsabile del procedimento in data in atti.

VISTO l'art. 23 della L. n. 689/81 che consente all'Autorità che ha emesso l'atto impugnato di stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionari appositamente delegati.

RITENUTO di resistere in giudizio a difesa degli interessi di questo Ente.

INDIVIDUATO nel Comandante del Corpo di Polizia Municipale di questo Ente, il titolare dell'ufficio responsabile dell'atto impugnato dal ricorrente.

RITENUTO doveroso per i motivi di cui sopra resistere in giudizio.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

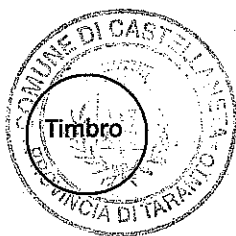
VISTO lo Statuto Comunale, art. 26, comma 4, lett. *“d) agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune, nonché stipula contratti.”*

DECRETA

- 1) di resistere nel giudizio promosso dal Sig. Ricci Francesco nato a Massafra (TA) il 5.11.1962 ed ivi residente in via Anita Garibaldi n. 49 (C.F. RCCFNC62S05F027F) rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Miccolis in Massafra alla piazza Vitt. Emanuele n. 18, avverso il verbale di accertamento di violazione n. D2430 N. Registro 813/2017 del 23.07.2017 elevato a seguito di accertamento di infrazione al CDS art. 158 c.1, avvenuto in abitato di Castellaneta Marina in via Lungomare Eroi del Mare c/o Lido il 23.07.2017 alla ore 18,30 circa, "il conducente dell'autovettura Porsche Cayenne Diesel targata EP368VN effettuava la sosta del veicolo sul marciapiede, e, considerato che in data 09.01.2018 alle ore 08,30 è necessario resistere presso il Giudice di Pace di Taranto, per i suddetti motivi.
- 2) di delegare per la difesa del Comune di Castellaneta il Comandante del Corpo di P.M. di Castellaneta (con facoltà di subdelega), ai sensi dell'art. 23 L. n. 689/81.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)



VISTO LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto la regolarità contabile del presente decreto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000.

Li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)